

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE - AMM VII -

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, istitutivo dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine - UNIRE, con sede in Roma;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 di riordino dell'UNIRE, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 7, primo comma, che prevede l'incorporazione degli Enti tecnici nell'UNIRE e il relativo subentro di quest'ultima nelle funzioni già riservate ai predetti Enti;
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2002 concernente l'approvazione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui cavalli;
Considerato che, sia in relazione al predetto Regolamento che in rapporto all'incorporazione degli Enti, si rende necessario predisporre - al fine di uniformare tutte le attività ippiche rette dall'Ente - una nuova disciplina in tema di controllo delle sostanze proibite che interessi i guidatori e i cavalieri;
Vista la delibera n. 449 del 26 novembre 2002 con la quale il Commissario straordinario ha adottato lo schema di "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri";
Vista la successiva delibera commissariale n. 65 del 20 novembre 2007 con la quale, alla luce delle osservazioni formulate dalla Federazione medico sportiva italiana, con nota n. 2019/FMB del 24 ottobre 2003, sono state apportate modificazioni ed integrazioni al predetto schema;
Ritenuta la necessità di approvare il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri";

DECRETA

È approvata la delibera n. 65 del 20 novembre 2007, indicata in premessa, con la quale il Commissario straordinario dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine - UNIRE ha adottato il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri" nel testo che fa parte integrante del presente decreto.

IL MINISTRO

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento Politiche Sviluppo
Direzione Generale Amministrazione
Amm.ne VII - Vigilanza Amministrativa Enti
Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Si trasmette, ai fini della relativa approvazione, la delibera del Commissario n. 65 del 20.11.2007, relativa a "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 449 del 26.11.2002 concernente il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri".
Con osservanza.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Soverchia)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 65 DEL 20/11/2007

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. 449 DEL 26 NOVEMBRE 2002
CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOSTANZE PROIBITE
SUI GUIDATORI E CAVALIERI

IL COMMISSARIO

Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2006 con il quale è stato nominato Commissario straordinario dell'UNIRE nonché i successivi decreti di proroga dell'incarico stesso;
Visto il D. L.vo 29 ottobre 1999, n. 449 di riordino dell'UNIRE;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella Legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
 Visto lo Statuto dell'UNIRE approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 2 luglio 2004;
 Vista la deliberazione commissariale n. 449 del 26 novembre 2002 di adozione del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri;
 Atteso che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota prot. n. 91585 del 2 luglio 2003, ha richiesto alla Federazione medico sportiva italiana il proprio avviso in merito allo schema di Regolamento deliberato dall'UNIRE e trasmesso al Ministero medesimo per la prescritta approvazione;
 Preso atto di quanto comunicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - con nota del Capo del Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi, pervenuta in data 30 dicembre 2003 - in merito alle considerazioni formulate dalla predetta Federazione con nota prot. n. 2019/FMB del 24 ottobre 2003;
 Ritenuto di procedere alla modifica ed integrazione del testo del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri adottato dall'Ente con la citata deliberazione n. 449 del 26 novembre 2002, secondo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante;

DELIBERA

La deliberazione n. 449 del 26 novembre 2002 è parzialmente modificata ed integrata così come si evince dal testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

La presente deliberazione è trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la prevista approvazione.

IL COMMISSARIO
 Guido Melzi d'Eril

ALLEGATO alla Deliberazione Commissariale n. 65 DEL 20/11/2007

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Tutti i titolari di licenza di guida (guidatori) e i titolari di autorizzazione a montare (cavalieri) sono soggetti alla disciplina del presente regolamento.
2. La disciplina dei test rapidi precorsa di cui all'articolo 11, si applica, limitatamente alle corse al trotto, anche ai titolari di licenza di allenare.

Art. 2 Nozione

1. È proibita, la presenza nell'organismo di guidatori e cavalieri nel giorno della corsa, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita o di un suo isomero appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
2. Non è proibita la presenza delle sostanze indicate nell'allegato 2, previa prescrizione di un medico abilitato e delle sostanze di cui all'allegato 3, purché si presentino con concentrazioni urinarie inferiori a quelle ivi indicate.

Art. 3 Obblighi delle società

1. È fatto obbligo alle società di gestione di ippodromi che organizzano riunioni riconosciute, di predisporre, secondo le direttive emanate dall'UNIRE, adeguate strutture per il prelievo e la conservazione dei campioni, alle quali deve essere assicurata idonea sorveglianza mediante personale fornito dalle società medesime.
2. L'inottemperanza ai predetti obblighi comporta l'applicazione della sanzione della multa, da Euro 250 a Euro 2.500.

Art. 4 Competenze - scelta dei prelievi

1. La Giuria o i Commissari possono, il giorno della corsa, prima o dopo la sua effettuazione disporre il

controllo medico di uno o più guidatori o cavalieri, da loro scelti, dichiarati partenti o che, in ogni modo, abbiano partecipato ad una corsa.

2. In tali ipotesi, i Commissari o la Giuria provvedono a far consegnare al cavaliere o guidatore prescelto, apposito documento di convocazione, che deve essere sottoscritto dal destinatario, con indicazione dell'orario della consegna; il cavaliere o guidatore deve presentarsi nel luogo stabilito per il controllo medico entro e non oltre 45 minuti dall'orario di consegna del documento di convocazione. Il rifiuto del destinatario alla sottoscrizione deve essere menzionato sulla copia della convocazione.

Art. 5 **Tipo e modalità di prelievo**

1. Il controllo medico avviene secondo le direttive emanate dall'Ente, in luogo idoneo ed alla presenza di un medico e di un funzionario incaricati dall'UNIRE.

2. Il medico, previo accertamento dell'identità del cavaliere o guidatore, preleva campioni d'urina mediante l'utilizzo di materiali e mezzi messi a disposizione dall'UNIRE.

Art. 6 **Modalità di confezionamento dei campioni**

1. Il campione prelevato è diviso in due parti di cui una destinata alle prime analisi e l'altra destinata alle seconde analisi:

a) la parte destinata alle prime analisi è inserita dal medico nell'apposito contenitore che viene chiuso e sigillato. Il funzionario incaricato appone sul contenitore un codice che lo contraddistingue senza far individuare il soggetto sottoposto al prelievo. Il funzionario successivamente pone il contenitore in una borsa termica che viene chiusa e sigillata e che può essere posta in un altro contenitore per il trasporto;

b) la parte destinata alle seconde analisi viene anch'essa inserita dal medico nel contenitore, sul quale il funzionario apporrà una etichetta riportante il nome del soggetto sottoposto a prelievo, la località e il giorno nel quale questo è stato eseguito ed un codice uguale a quello posto sul contenitore della prima analisi.

2. Il contenitore è chiuso e sigillato ed è facoltà degli interessati apporvi firme.

3. Il funzionario introduce il contenitore, unitamente ad una copia del verbale delle operazioni di prelievo e di confezionamento del campione, in una borsa termica che deve essere poi chiusa e sigillata ed eventualmente posta in altro contenitore per il trasporto.

Art. 7 **Moduli e verbali**

1. Il funzionario e il medico, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedono a redigere verbale di tutte le operazioni di prelievo e confezionamento.

2. Il verbale deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario, dal medico e dalla persona sottoposta al prelievo.

3. Il rifiuto a sottoscrivere il verbale, da parte della persona sottoposta a prelievo, deve essere espressamente menzionato.

4. Il verbale deve essere redatto in duplice copia di cui la prima viene posta ai sensi dell'articolo 6, nella borsa termica sigillata congiuntamente al campione destinato alle seconde analisi.

5. La seconda è chiusa in una busta, contrassegnata dallo stesso codice apposto al contenitore di prima analisi e spedita al competente dirigente dell'Ente.

6. Se il cavaliere o guidatore dichiara delle terapie in atto, queste devono essere riportate dal medico in un modulo, che il funzionario provvederà a identificare con il codice del prelievo e ad inserire nella borsa termica, unitamente al campione destinato alle prime analisi.

Art. 8 **Comunicazioni**

1. In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato comunicarne l'esito all'UNIRE.

2. L'Ente invita, con preavviso di almeno tre giorni liberi, il cavaliere o il guidatore ad assistere personalmente o per mezzo di persona da lui delegata per iscritto, alle seconde analisi ed alla previa apertura del relativo campione, che sono effettuate presso un laboratorio designato dall'UNIRE.

3. Nel caso in cui le prime analisi, per un qualunque motivo, non siano state eseguite, l'UNIRE entro 40 giorni dalla data della corsa può disporre che si proceda all'esame del campione di seconda analisi, come nel caso dei campioni non negativi.

4. Le comunicazioni ai cavalieri e guidatori, previste dal presente articolo, si reputano conosciute nel mo-

mento in cui risultano pervenute, all'indirizzo da loro indicato per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate loro dall'UNIRE.

5. Per i cavalieri o guidatori stranieri le comunicazioni sono inviate alle rispettive autorità ippiche ed in tal caso i termini previsti dal presente articolo sono raddoppiati.

6. Le comunicazioni possono essere effettuate anche a mezzo di telegramma.

7. In caso di positività, il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito, unitamente al verbale di apertura del campione, all'Ente ed alla Procura della disciplina.

8. L'eventuale violazione delle prescrizioni riguardante la sigillatura del campione di seconda analisi deve essere segnalata al procuratore della disciplina ed al dirigente incaricato unitamente all'esito dell'analisi effettuata.

Art. 9 Provvedimenti disciplinari

1. La positività del cavaliere o guidatore, accertata in seguito a procedimento disciplinare comporta: la sospensione temporanea delle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, rilasciate dall'UNIRE da un minimo di un mese ad un massimo di cinque mesi e la multa da Euro 500 a Euro 6.000.

2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o isomero della stessa, di un suo metabolita o isomero dello stesso o comunque di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti comma sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia già stato sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso nelle stesse violazioni per almeno due volte. In ipotesi di reiterazione per quattro o più volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall'UNIRE.

4. Nel caso di positività dipendente da incauta medicazione, eseguita con colpa lieve, la Commissione di Disciplina, valutate le circostanze, potrà applicare in misura ridotta, fino alla metà, le sanzioni previste dai precedenti commi o irrogare la sola pena pecuniaria.

5. Il rifiuto a sottoporsi al controllo medico o l'omessa presentazione al controllo nonostante la convocazione, comporta l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a 8 mesi e, in caso di rifiuto reiterato nel periodo di un biennio, la sospensione non inferiore a 36 mesi, da tutte le licenze, patenti e autorizzazioni rilasciate dall'UNIRE, nonché l'esclusione dalle corse alle quali lo stesso deve ancora partecipare nella giornata.

Art. 10 Obbligo di collaborazione

1. Il cavaliere o guidatore che non presti la dovuta collaborazione ai fini dell'effettuazione delle operazioni di prelievo è punito dai Commissari o Giurie con la sanzione della multa da Euro 500 a Euro 1.500; e nei casi di reiterazione o di particolare gravità è deferito agli organi di giustizia sportiva ed è punito con la sanzione della sospensione della qualifica, da mesi due a mesi sei e della multa da Euro 1.500 a Euro 3.000.

Art. 11 Test rapidi per la ricerca di sostanze stupefacenti ed alcool

1. Salvo quanto prescritto dagli articoli precedenti, a scopo cautelativo, il guidatore o cavaliere non può partecipare a corsa qualora risulti positivo al test precorsa disposti dall'Ente per la ricerca rapida di sostanze stupefacenti e della concentrazione di alcool.

2. I risultati di tali test non sono utilizzabili ai fini disciplinari. La positività al test vale quale convocazione per l'esecuzione dei controlli ordinari di cui all'art. 4.

In caso sia disposto il test precorsa, il guidatore o cavaliere convocato non può partecipare alle corse fino all'acquisizione dell'esito negativo.

Ai fini dei controlli a tali test, la presentazione della dichiarazione dei parenti vale quale avviso di convocazione.

Art. 12 Pubblicità delle decisioni

Alle decisioni definitive, prese dagli organi di giustizia sportiva in forza al presente regolamento dovrà essere assicurata idonea pubblicità.

Art. 13 Norme di coordinamento e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'U-

NIRE ed è applicabile ai rilievi successivi alla entrata in vigore. Da tale data sono abrogate tutte le norme riferite ai controlli tossicologici inerenti cavalieri e guidatori e alle relative sanzioni disciplinari, contenute nei Regolamenti degli Enti incorporati nell'UNIRE ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, concernente il riordino dell'UNIRE. Sono fatti salvi tutti gli atti compiuti nel rispetto delle normative antecedentemente vigenti e riferibili a prelievi effettuati, i cui procedimenti disciplinari saranno conclusi con l'applicazione della normativa precedentemente applicabile.

Ai fini degli aggravamenti previsti dall'art. 9 non si tiene conto delle condanne per infrazioni al Regolamento delle sostanze proibite, riportate ai sensi della normativa precedentemente applicabile.

Allegato 1 - Classi di sostanze e pratiche proibite

- 1) Classi di sostanze vietate
 - a) Stimolanti
 - b) Narcotici
 - c) Beta 2 agonisti
 - d) Diuretici
 - e) Dimagranti e anoressizzanti
- 2) Pratiche vietate
 - a) Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche

1. Classi di sostanze vietate

Le sostanze proibite si suddividono nelle seguenti classi:

- a) Stimolanti
- b) Narcotici
- c) Beta 2 agonisti
- d) Diuretici
- e) Dimagranti e anoressizzanti

Tutte le sostanze appartenenti alle classi vietate non possono essere utilizzate, anche ove queste non siano riportate tra gli esempi qui elencati.

- a) Stimolanti

Le sostanze vietate della classe A includono i seguenti esempi: amineptina, amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina*, carfedon, cocaina, efedrina**, fencamfamina, mesocarbo, pentetrazolo, pipradolo, salbutamolo***, salmeterolo***, terbutalina*** e farmaci ritenuti affini alla classe in esame, in virtù della loro azione farmacologica e struttura chimica.

* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro.

** Per quanto riguarda la catina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta maggiore a 5 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda la metilefedrina e l'efedrina un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta maggiore a 10 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda la fenilpropanolamina e la pseudofedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro. Qualora più sostanze risultassero presenti, al di sotto delle rispettive soglie, le concentrazioni dovranno essere sommate. Qualora la somma risulti maggiore di 25 microgrammi per millilitro, il campione verrà considerato positivo.

*** Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l'asma e l'asma indotta da esercizio. Il medico o uno specialista in malattie respiratorie dovranno comunicare per iscritto alle autorità sanitarie competenti la presenza di asma e/o di asma indotta da esercizio.

NOTA: tutti i preparati contenenti derivati imidazolici (ad esempio l'ossimetazolina) sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori (ad esempio l'adrenalina) possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad esempio per via nasale o per uso oftalmologico) contenenti la fenilefedrina sono consentiti.

- b) Narcotici

Le sostanze vietate dalla classe B includono i seguenti esempi: buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina*, pentazocina, petidina e farmaci ritenuti affini alla classe in esame, in virtù della loro azione farmacologica e struttura chimica.

* Per quanto riguarda la morfina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 1 microgrammo per millilitro.

NOTA: è consentito l'impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, falcodina, propossifene e tramadolo.

c) Beta 2 agonisti

Ove somministrati per via orale o per mezzo di iniezione: bambuterolo, clembuterolo, fenoterolo, formoterolo, reproterolo, salbutamolo*, terbutalina e farmaci ritenuti affini alla classe in esame, in virtù della loro azione farmacologica e struttura chimica.

* Uso consentito per via inalatoria.

d) Diuretici

Le sostanze vietate della classe D includono i seguenti esempi: acetazolamide, acido etacrinico, bumetamide, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo*, mersalil, spironolactone, triamterene e farmaci ritenuti affini alla classe in esame, in virtù della loro azione farmacologica e struttura chimica.

* Uso vietato per iniezione endovenosa.

e) Dimagranti e anoressizzanti

È tollerato l'uso, su prescrizione di medico abilitato risultante da apposita certificazione, di farmaci e prodotti dimagranti e anoressizzanti, ad esclusione del plegine e del clobenzorex.

Le sostanze vietate della classe E includono i seguenti esempi: anfetamine, benzilamfetamina, clorfentermina, dietilpropione (amfepramone), dimetilamfetamina, fenfluramina, fenilpropanolamina*, fenproporex, furfenorex, mazindolo, metamfepramone, metilettilamfetamina, mefemorex, metilisopropilamfetamina, pentorex, prolintane, propilamfetamina, clorfermina, dexamfetamina, difemetoxidina, etilamfetamina, fendimetrazina, feniletilamina, fenmetrazina, fentermina, isopropilamfetamina, meclofenossato, mefentermina, metilamfetamina, metilfenidato, pemolina, pipradol, propilixedrina.

* Per quanto riguarda la fenilpropanolamina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro.

2. Pratiche vietate

Manipolazioni farmacologiche chimiche e fisiche

La manipolazione farmacologica, chimica e fisica, consiste nell'uso di sostanze di pratiche che alterano, tentano di alterare, o possono ragionevolmente provocare un'alterazione della integrità e validità dei campioni di urina utilizzati per i controlli tossicologici.

La riuscita o il fallimento dell'impiego di sostanze o pratiche vietate non è rilevante ai fini della positività. Infatti, affinché l'azione costituisca infrazione al presente Regolamento è sufficiente che detta sostanza sia utilizzata o che si sia cercato di farvi ricorso.

Allegato 2 - Classi di sostanze sottoposte a particolari restrizioni

1. Alcool
2. Cannabinoidi
3. Anestetici locali
4. Corticosteroidi
5. Beta-bloccanti

3. Classi di sostanze sottoposte a particolari restrizioni

1. Alcool

È prevista la possibilità di condurre analisi per l'individuazione dell'etanolo.

2. Cannabinoidi

È prevista la possibilità di condurre analisi per l'individuazione di cannabinoidi (ad esempio marijuana, hashish). In occasione della partecipazione a corse saranno svolti controlli per il rilevamento di cannabinoidi. La

concentrazione nelle urine di acido carbossilico 11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo (carbossi-THC), in misura maggiore di 15 nanogrammi per millilitro, costituisce un'infrazione.

3. Anestetici locali

L'uso di anestetici locali tramite iniezione è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. possibilità di somministrare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina ecc. ma non cocaina, gli agenti vasocostrittori (ad esempio adrenalina) potranno essere utilizzati unitamente ad anestetici locali;
- b. possibilità di effettuare soltanto iniezioni locali od intra-articolari;
- c. soltanto quando esista una giustificazione medica.

4. Corticosteroidi

L'uso sistematico dei corticosteroidi è vietato.

È consentita la somministrazione anale, otiatrica, per inalazione nasale oftalmologica.

5. Beta-bloccanti

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di beta-bloccanti: acebutolo, alprenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, aprenololo, propranololo, sotalolo e farmaci ritenuti affini alla classe in esame in virtù della loro azione farmacologia e struttura chimica.

Sintesi del regolamento relativa alle sostanze che necessitano di notifica scritta da parte del medico

SOSTANZE	USO VIETATO	USO CONSENTITO PREVIA NOTIFICA	USO CONSENTITO SENZA NOTIFICA
Beta-agonisti selettivi*	- orale - iniezione sistematica	- inalazione	
Corticosteroidi	- orale - iniezione sistematica		- anale, otiatrica, dermatologica - inalazione, nasale, oftalmologica - iniezioni locali e intra-articolari***
Anestetici locali**	- iniezioni sistematiche		- iniezioni locali e intra-articolari***

* Salbutamolo, salmeterolo, terbutalina; tutti gli altri beta-antagonisti sono vietati.

** Ad eccezione della cocaina, che è vietata.

*** Ove la normativa di un'autorità competente lo preveda, potrà essere necessario provvedere a notificare la somministrazione di tali sostanze.

Allegato 3 - Concentrazioni urinarie al di sopra delle quali i laboratori sono tenuti a comunicare i riscontri relativi a specifiche sostanze

CAFFEINA	>12 microgrammi/millilitro
CARBOSSI-THC	>15 microgrammi/millilitro
CATINA	> 5 microgrammi/millilitro
EFEDRINA	>10 microgrammi/millilitro
METILEFEDRINA	>10 microgrammi/millilitro
MORFINA	> 1 microgrammi/millilitro
FENILPROPANOLAMINA	>25 microgrammi/millilitro
PSEUDOEFEDRINA	>25 microgrammi/millilitro